

NUOVO STATUTO
della ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUSER VOLONTARIATO DI VERONA ONLUS
Iscritta nel registro regionale del volontariato Veneto - codice VR0211
Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 23/05/2011

TITOLO I
Disposizioni generali

art. 1
Denominazione

L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n: 40/93. E' ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97. 2. Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

art. 2
Finalità e scopi

L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Al fine promuovere, attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

Per la realizzazione dei programmi di volontariato, promuove la costituzione, delle Associazioni (Circoli) Auser Volontariato nel territorio di Verona, operanti nell'ambito delle leggi di riferimento (n. 266/91 L.R. n.40/93 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser si impegnino a sostenere le attività di volontariato, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser Volontariato, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.

4. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

4. L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

5. L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 4, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione territoriale "Auser Volontariato di Verona", in qualità di Onlus, svolge attività nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili - tra cui il trasporto per ragioni sociali e sanitarie degli anziani e dei disabili stessi allo scopo di favorirne la domiciliarità - dei migranti, della beneficenza, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Nello svolgimento delle attività, l'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza in particolare le persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona, si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

E' fatto divieto all'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona di svolgere attività diverse da quelle tipiche del volontariato.

art. 3

Compiti

L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- deliberare sulle richieste delle associazioni che intendono affidarsi all'Auser;
- organizzare l'attività sociale degli iscritti ed i rinnovi congressuali secondo le modalità indicate dall'Auser nazionale;
- rappresentare l'Auser a livello territoriale;
- dirigere e gestire sulla base delle direttive dell'Auser regionale programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinare, per conto dell'Auser regionale e secondo le direttive della stessa le attività delle associazioni affiliate (circoli) all'Auser.

L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona è funzionalmente coordinata dall'Auser regionale ed è strutturalmente autonoma, mediante una distinta responsabilità di gestione.

art. 4

Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, sia a livello territoriale che regionale.

art. 5

Sede

L'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona ha sede legale in Verona, via Fratelli Morandini, numero 4.

art. 6
Fonti di disciplina

Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona e' disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II
Soci

art. 7
Iscrizione

L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser devono presentare domanda scritta alle associazioni affiliate (circoli).

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser competente, la domanda medesima si intende accolta.

Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo dell'Auser competente, sentito il Presidente dell'Auser territoriale.

art. 8
Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso l'Auser territoriale l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.

2. I soci dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser Volontariato.

3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.

4. Il contributo associativo è intrasmissibile.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. I soci dell'Auser maggiori di età hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Auser e delle associazioni affiliate ai sensi dell'art. 23

1° comma dello Statuto di Auser Nazionale ed essere eletti nelle stesse;

approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 12

-promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

7. I Soci Volontari prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti stabiliti dalle disposizioni dell'Auser.

art. 9

Recesso ed esclusione

L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dell'associazione affiliata (Circolo).

Avverso l'esclusione l'associato escluso può ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia.

Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi dell'Auser territoriale

art. 10

Tipologia degli organi

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci

il Comitato Direttivo

il Presidente

il Vice Presidente

il Collegio dei Sindaci

Le cariche associative sono assunte in modo spontaneo e gratuito.

art. 11

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei delegati dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. L'Assemblea congressuale è preparata attraverso assemblee delle associazioni affiliate, secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne approvate dal Comitato Direttivo dell'Auser Nazionale. All'Assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci uscenti. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

3. L'Assemblea dei delegati:

elegge i componenti del Comitato Direttivo;

elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

delibera sul bilancio consuntivo;

approva le linee programmatiche territoriali.

4. L'assemblea territoriale dei delegati viene convocata di norma ogni anno e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno i due terzi dei componenti aventi diritto.
L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.
5. L'assemblea dei delegati in via straordinaria delibera:
 - sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
 - sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 23.
6. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza dei delegati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
7. L'Assemblea dei delegati è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
8. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
9. In caso di cessazione della qualità di socio, il delegato può essere sostituito da altro socio eletto dall'Assemblea di provenienza.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
11. L'Assemblea dura in carica quattro anni.

art. 12

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei delegati ha il compito di:
 - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Auser territoriale a tutti gli effetti;
 - emanare disposizioni esecutive interne al presente Statuto conformi alle disposizioni esecutive interne dell'Auser Nazionale;
 - eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti la Presidenza;
 - decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
 - convocare convegni e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - amministrare il patrimonio dell'Auser territoriale;
 - deliberare sulle iscrizioni all'Auser;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul bilancio preventivo e sulla relazione dell'attività svolta;
 - deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Auser territoriale che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea in proporzione al numero delle associazioni affiliate ed in numero dispari.
I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.

5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

art. 13 **Il Presidente**

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi
2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Auser territoriale e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Auser territoriale;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- dispone il bilancio consuntivo e preventivo.

può esercitare il diritto di proposta sui candidati alla Presidenza delle associazioni affiliate (circoli)

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

art. 14 **Il Collegio dei Sindaci**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
5. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser Volontariato di Verona.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
8. Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto all'Assemblea dei soci;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni. X

Art.15

Rapporto con le Organizzazioni Promotrici

- 1 Nella definizione e attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Auser ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.
- 2 Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, le associazioni promotrici partecipano alle assemblee congressuali dell'Auser con propri rappresentanti i quali, purchè soci, sono eletti , secondo le modalità previste dalle disposizioni interne, negli organismi direttivi dell'Associazione.

Art. 16

Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti (componenti degli organismi) ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.
2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione di Volontariato.

TITOLO IV

Dell'attività dell'associazione

art. 17

Ruolo delle Associazioni affiliate (circoli)

1. Le associazioni affiliate (circoli), all'Auser fanno parte della rete associativa Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato, secondo modalità previste con apposito regolamento emanato dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate (circoli).
2. Le associazioni affiliate, (circoli) nella gestione delle attività di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le associazioni affiliate (circoli), sono strutture di base delle federazioni Auser Volontariato e prima istanza congressuale di Auser.

art. 18

Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate (circoli)

1. Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata (circolo) nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione alla rete Auser comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali , regionali e territoriali dell'Auser.

3. Il Comitato Direttivo Territoriale dell'Auser stabilisce le direttive per la ripartizione delle competenze e per l'assegnazione dei ruoli di coordinamento e di consultazione delle componenti della rete Auser.
4. Le associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e verificano tali soluzioni.

art. 19

Conferma delle Ula (circoli) come associazioni affiliate

1. Le Unità Locali Associative, (circoli) di cui all'art. 19 del precedente Statuto Auser Nazionale, approvato con delibera del 14.3.2001, debbono adeguare il proprio Statuto alle presenti norme ed inviare lo Statuto medesimo, all'Auser territoriale competente, ove questa non sia costituita va inviato all'Auser regionale.
2. A seguito di eventuali modifiche, da parte della Ula (circolo), alle norme degli statuti dell'Auser; il nuovo statuto sarà sottoposto al Comitato Direttivo dell'Auser territoriale competente per la delibera del visto di conformità entro il termine di giorni 60. Decorso tale termine, le modifiche statutarie si intendono approvate.
3. Qualora entro lo stesso termine il Comitato Direttivo competente proponga modifiche, l'Ula (circolo) deve deliberare sulle medesime entro il termine di giorni 30.
4. Le controversie in ordine alla conformità delle modifiche statutarie rispetto alle presenti norme sono demandate in ultima istanza alla commissione di garanzia. Il ricorso alla commissione determina la sospensione dei termini.
5. Le Ula (circoli) che vedano approvate le modifiche statutarie restano affiliate all'Auser, assumono la denominazione "Auser-Volontariato" e succedono in tutte le precedenti obbligazioni attive e passive compatibili con il presente Statuto. Le obbligazioni divenute incompatibili sono trasferite ad altra associazione affiliata, di comune accordo anche con l'Auser territoriale.

art. 20

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per territorio di essere ammesse all'Auser come associate, assumendo la qualificazione di Auser Volontariato, secondo lo scopo sociale di volontariato. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.
2. Per aderire all'Auser in qualità di associate effettive (circoli) le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
 - scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato;
 - prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo Auser;
 - stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in via congiuntiva con l'Auser territoriale, secondo modalità previste da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo Auser;
 - sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser dell'associazione affiliata (circolo);
 - regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
 - struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo Auser;
 - diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo;

- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo Auser, ispirati all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art. 15;
- adozione del logo "Auser-Volontariato" nella denominazione dell'associazione;
- facoltà dell'Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell'associazione che siano difformi dal presente Statuto;
- facoltà del Comitato Direttivo Territoriale di commissariare ed eventualmente di ritirarne l'affiliazione nei casi previsti dall'art. 22.

3. L'Auser persegue, mediante propri regolamenti, l'obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni nelle diverse attività della rete Auser per l'ottimale realizzazione delle finalità istituzionali.

art. 21 **Ammissione**

1. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di associata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.
2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser territoriale competente.
3. Avverso l'accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate (circoli) hanno facoltà di ricorrere alla Commissione Regionale di garanzia, la quale può chiedere alla presidenza il riesame della delibera.
4. L'associazione aderente notifica all'Auser Territoriale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al comma 1. Con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser Territoriale, le variazioni medesime acquistano efficacia.
5. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio di residenza.
6. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.
7. Le associazioni affiliate (circoli) all'Auser partecipano a questo titolo alla vita associativa.

art. 22 **Cessazione della condizione di affiliazione**

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:
 - per ritiro della affiliazione dell'Associazione;
 - per recesso dell'Associazione.
2. Il ritiro dell'affiliazione avviene in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi statutarî, di deficit di bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie, per delibera congiunta del Comitato Direttivo Territoriale e della Commissione di Garanzia Regionale dell'Auser.

3. In caso di recesso i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti ad altre associazioni operanti in analogo o identico settore territorialmente limitrofe, indicate dall'Auser territoriale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

TITOLO V

Risorse Economiche

art. 23

Risorse Economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

contributi dei soci;

quote associative;

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;

donazioni o lasciti testamentari;

erogazioni liberali da associati e da terzi;

raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione, tra i soci, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Proprietà immobiliari intestate all'Associazione

Beni mobili: Automezzi, mobili e attrezzature d'ufficio

art. 25

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

art. 26

Devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore indicata dall'Auser Regionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

art. 27

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predispone per l'anno successivo, un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

art. 28

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sulle attività svolte deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei delegati, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione del Comitato Direttivo affinché i componenti dello stesso possano prenderne visione.

art. 29

Adempimenti

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona, dopo essere stati approvati, sono trasmessi, a cura del Presidente, alla Auser regionale competente per territorio.

TITOLO VII

Responsabilità

art. 30

Responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

2. Il Presidente dell'Associazione territoriale Auser Volontariato di Verona può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza dallo stesso rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

art. 31

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente di Presidenza sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

TITOLO VIII

Disposizioni antidiscriminatorie

art. 32

Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

TITOLO IX

Disposizioni finali e di attuazione

art. 33

Cambio di registro

La cancellazione dai registri del Volontariato dell'Auser territoriale e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento della medesima, salvo diversa previsione legislativa.

art. 34

Perduranza delle iscrizioni

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alla nuova Auser territoriale che succede in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili con il presente Statuto.


art. 35

Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati consecutivi degli organi individuati negli articoli 13 e 14 dello Statuto, hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello Statuto di Auser nazionale, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008.

Nei confronti di coloro che hanno già esercitato mandati alla data di entrata in vigore dello Statuto nella versione approvata dal Congresso il 5 dicembre 2008 e rivestono una delle cariche previste dai precedenti articoli 13 e 14 dello Statuto le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dalla data di scadenza del Congresso del 5 dicembre 2008. A tale data nessun dirigente di associazione che abbia ricoperto la carica per 8 anni potrà essere rieletto alla stessa, fatta salva la possibilità di ulteriori deroghe disposte con espressa motivazione dal nuovo congresso, per un successivo periodo comunque non superiore a due anni.

Auser Volontariato di Verona -C.F. 93044870231 con sede in: Via Fratelli Morandini n. 4 27136 Verona (VR) tel. 045 8230699 E.mail presidenza.verona@auser.vr.it

 **AUSER-ONLUS** Prov. di Verona
Auser Autogestione Servizi e Solidarietà
Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto con
D.M. 599/C11933.12000A del 28.07.1995
Via F.lli Morandini, 4 - 37136 VERONA
Tel. 045 8207058 Fax 045 8230136 C.F. 93044870231
E-mail: presidenza.verona@auser.vr.it
Numero di iscrizione all'Albo Regionale Vr0211